



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CURTATONE E MONTANARA"
Via Vinicio Modesti, n.4 – Tel. 0587/52060 – Fax 0587/56127 56025
PONTEDERA (PI)
E-Mail: piic838002@istruzione.gov.it
Sito web: www.iccurtatoneмонтanara.edu.it



VALUTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO - Scuola Secondaria di I grado

Il Collegio Docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, alla luce delle disposizioni legislative in materia di valutazione (O.M. 92/2007 art.6 c.1 -D.P.R. 275/1999 art. 4 c.4 - L.169/2008 -D.P.R. 122/2009 art.3 c.2 nonché le C.M. annuali sugli scrutini e sugli esami, D.Lgs. 59/2011, L.107/2015, D.Lgs.62/2017) e delle recenti disposizioni legislative (L.150/2024, OM n.3 del 09/01/2025, nota MIM n. 2867 del 23/01/2025) stabilisce i seguenti criteri per la valutazione per le singole discipline e per l'ammissione degli alunni alla classe successiva e agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione; ogni Consiglio di classe nella Scuola Secondaria si impegna a conformarsi a quanto unanimemente concordato.

VALUTAZIONI PER SINGOLE DISCIPLINE

I voti devono essere assegnati dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli docenti, in base ad un giudizio desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti a casa od a scuola, corretti e classificati; tale giudizio deve tener conto degli indicatori individuati dal Collegio dei Docenti. Pertanto la valutazione, oltre alle prove delle verifiche, deve considerare i seguenti elementi:

- interesse e partecipazione al dialogo didattico;
- continuità nell'impegno;
- potenzialità e grado di reale sviluppo cognitivo;
- percorso effettuato, considerando i livelli di partenza e i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi programmati;
- rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente scolastico;
- inserimento nel gruppo classe e contributo apportato.

Una particolare attenzione sarà riservata agli alunni:

- che hanno già ripetuto una o più classi;
- di recente immigrazione;
- con situazioni socio familiari molto gravi.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per ciascuno studente che presenti insufficienze in una o più discipline il Consiglio di Classe, per esprimere l'ammissione o non ammissione alla classe successiva, deve procedere alla valutazione del percorso formativo dell'alunno in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e cioè:

- 1) considerazione del punto di partenza di ciascun studente, assunto come base del percorso individualizzato programmato dal Consiglio di Classe;
- 2) valutazione del percorso di avvicinamento compiuto verso gli obiettivi essenziali (tutti o alcuni);
- 3) valutazione del grado di acquisizione delle competenze indispensabili, sia disciplinari che trasversali;

- 4) valutazione dei fattori che hanno influenzato il rendimento scolastico;
- 5) ricaduta sul percorso formativo dello studente della eventuale non ammissione alla classe successiva, tenuto conto delle sue caratteristiche, dei condizionamenti familiari e ambientali e delle relazioni con il gruppo classe.

La non ammissione alla classe successiva presuppone la rilevazione di un quadro di carenze gravi e diffuse, tali da pregiudicare la qualità del percorso formativo successivo, in alunni per i quali siano stati attuati interventi di recupero, anche sul piano socio affettivo, e misure atte a sostenere e implementare l'attenzione, l'impegno, ed il modo di lavorare.

Concorrono pertanto alla non ammissione i seguenti dati oggettivi:

- avere avuto una frequenza inferiore ad almeno tre quarti (75%) del monte ore annuale delle discipline (articolo 14, comma 7, DPR 22 giugno 2009, n. 122), fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 10, c.2, del DPR 122);aa
- aver conseguito un voto in comportamento inferiore a sei decimi;
- essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'art. 4 commi 6 e 9 del DPR n. 249/1998;
- aver dimostrato un impegno assente o fortemente inadeguato durante tutto il corso dell'anno anche di fronte a richieste graduate e puntuali da parte dei docenti;
- avere eseguito saltuariamente le indicazioni di lavoro, anche con la guida dell'insegnante;
- aver acquisito parzialmente o in modo molto frammentario e lacunoso le competenze di base, le competenze trasversali e di cittadinanza individuate come essenziali dal Consiglio di Classe per l'ammissione alla classe successiva;
- avere evidenziato una mancata evoluzione positiva del comportamento rispetto alla situazione iniziale;
- non aver raggiunto gli obiettivi cognitivi e formativi in assenza di fattori ambientali (familiari, socio economici o socio culturali) tali da giustificare la debolezza del percorso scolastico dell'alunno.

Nonostante la rilevazione di elementi negativi quali quelli sopra indicati, il Consiglio di Classe può procedere all'ammissione alla classe successiva nei casi in cui:

- lo studente sia inserito in un programma di recupero scolastico e personale pianificato dalla scuola in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari, gli Enti, le Istituzioni, o le Associazioni che abbiano come fine la cura e la tutela dei minori;
- la permanenza nel medesimo ordine di classe determini una disparità anagrafica tra l'alunno e gli altri studenti tale da pregiudicare il processo formativo, la maturazione psicologica e l'autostima venendo ad aggravare l'impatto negativo di eventuali condizioni di svantaggio, sia personali che di contesto.

Nel caso si proceda all'esame della situazione dello studente e i docenti non siano unanimi nel giudizio, si passa alla votazione e la decisione di ammetterlo o meno alla classe successiva viene presa a maggioranza.

Nel caso che il giudizio dell'insegnante di religione o di alternativa risulti determinante andrà riportata nel verbale adeguata motivazione correlata a tale giudizio.

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI;
- aver conseguito un voto in comportamento non inferiore a sei decimi.

Per l'ammissione all'Esame di Stato, la valutazione dell'alunno terrà conto degli stessi indicatori per l'ammissione alla classe successiva, con l'aggiunta di:

- andamento didattico-disciplinare nel percorso triennale;
- livello di maturazione globale raggiunto nel triennio rispetto al punto di partenza.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante - diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Delibera n. 20 del Collegio dei docenti del 19/05/2025